



PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 348/10^a

SIRIO
13-06-18
fr

3^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE

Consiglio regionale della Calabria
X° LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Consigliere regionale On. Arturo Bova

recante

“Integrazione delle Aziende Ospedaliere della Città di Catanzaro”

Reggio Calabria, 12 giugno 2018

IL CONSIGLIERE REGIONALE
(On. Arturo BOVA)

Arturo Bova

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 26882 del 12/06/2018

Classificazione..... 02 05.....

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge consta di 5 articoli:

-Art. 1 esplicita le finalità della proposta di legge.

-Art 2 Disciplina la fase transitoria.

-Art. 3 Specifica che dalla presente legge non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

-Art.4 Esplicita le abrogazioni previste dalla legge.

-Art 5 Disciplina l'entrata in vigore.

La proposta di legge si propone il fine di migliorare l'offerta dei servizi sanitari regionali, perseguendo obiettivi di efficienza ed efficacia amministrativa con particolare riferimento all'ottimale utilizzazione delle risorse umane e strumentali, razionalizzando, promuovendo l'eliminazione di duplicazioni di funzioni, grazie alla costituzione dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Mater Domini – Pugliese Ciaccio" risultante dall'integrazione per fusione dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" nell' Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini".

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non comporta, né potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto, trattandosi di integrazione tra due aziende sanitarie, è diretta soltanto a razionalizzare e migliorare la fruibilità dei servizi sanitari.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge : " INTEGRAZIONE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA CITTA' DI CATANZARO"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 descrive dettagliatamente le finalità della legge.			0
Art. 2	L'art. 2 disciplina la fase transitoria.			0
Art. 3	L'articolo 3 specifica che dalla presente legge non derivano maggiori o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.			0
Art. 4	L'art. 4 esplicita le abrogazioni previste dalla proposta di legge.			0
Art. 5	L'art. 5 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

INTEGRAZIONE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA CITTA' DI CATANZARO

Art. 1

Finalità

1. Al fine di migliorare l'offerta dei servizi sanitari, assicurare il contenimento della spesa nonché perseguire obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia amministrativa con particolare riferimento all'ottimale utilizzazione delle risorse umane, alla eliminazione di duplicazioni di funzioni, vista l'intesa tra Regione Calabria e Università "Magna Græcia", è costituita l'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Mater Domini – Pugliese Ciaccio", risultante dall'integrazione per fusione dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" nell' Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini".
2. I rapporti tra Università e Regione in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza svolte per conto del Servizio Sanitario Regionale sono disciplinati da un protocollo d'intesa, definito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università), da sottoscrivere entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente della Regione, il Rettore e il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.
3. Il perfezionamento del protocollo d'intesa completa il processo di integrazione previsto dal comma 1 del presente articolo e, da tale momento, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini – Pugliese Ciaccio" subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, delle disciolte Aziende "Mater Domini" e "Pugliese Ciaccio".
4. Il perfezionamento del protocollo d'intesa di cui al comma 3 determina, altresì, la decadenza degli organi dell' Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini" come rispettivamente individuati dall'articolo 3, comma 1 quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 517/99, con conseguente risoluzione automatica e di diritto dei relativi rapporti contrattuali.
5. Le attività della AOU "Mater Domini-Pugliese Ciaccio" avranno decorrenza a far data dall' 1 gennaio 2019. Entro la medesima data dovranno essere completate tutte le fasi propedeutiche

previste dalla presente norma, ivi inclusa la nomina degli organi della AOU "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 517/99, il direttore generale è nominato dalla Regione acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università.

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. I direttori generali dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini", in carica all'entrata in vigore della presente legge, assicurano tutti gli adempimenti di carattere ricognitivo, gestionale, fiscale, economico-finanziario e patrimoniale necessari alla fusione delle due aziende.
2. I suddetti direttori generali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono al dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie:
 - a) l'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà di ciascuna azienda, nonché di tutti i contratti in essere, suddivisi per tipologia;
 - b) il documento ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei contenziosi pendenti.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Abrogazioni

1. Sono abrogati la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 1994, n. 26 (Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere).

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.